



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 21 del 22 luglio 2013

Oggetto: Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini – Anno 2013.

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 96/23/CE del Consiglio;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGVA-VIII-1720-P I.8.d/18 del 19 gennaio 2005 che dispone il non utilizzo del vaccino per la Blue Tongue sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la circolare esplicativa del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sulla campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini n. 5518 del 16.03.2007;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 22 LUGLIO 2013

- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;
- VISTA la nota del Ministero della Salute n. 5739-P-28/03/2008 su “Blue Tongue – Campagna di vaccinazione 2008”, il cui Allegato B riporta il “Protocollo per la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini”;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 su “Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2008-2009”;
- ATTESO che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. DGSAF. III/22026/P-I. 8d/18 del 06.11.2008, ha esteso a 6 mesi la durata dell’immunità conferita agli animali della specie bovina dai vaccini inattivati;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale N. 2870 Dec A/4 del 17.02.2009 su “Misure urgenti contro la febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8”.
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 10317 del 01.06.2009 su “Blue tongue – movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale”;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 19849 del 31.10.2012 su “Ordinativo vaccino bivalente per i sierotipi BTV1/8”;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 8133 del 19.04.2013 su “Blue tongue – campagna di vaccinazione 2013-2014”;
- CONSIDERATA l’epidemia di Blue tongue diffusasi a partire dal mese di ottobre 2012 nel territorio delle provincie di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Lanusei, nonché nei Comuni di Serramanna e Villacidro, per complessivi n. 420 focolai;
- VISTA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf;
- VISTA la nota del Servizio Prevenzione prot. N. 0027407 del 07.11.2012, con la quale viene affidato alla ASL n. 1 di Sassari l’incarico di acquistare il vaccino spento bivalente per i sierotipi circolanti in Sardegna, BTV1, BTV2, BTV 4 E BTV8.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 22 LUGLIO 2013

- VISTA la nota del Servizio Prevenzione prot. N. 0006664 del 07.03.2013 che dispone l'acquisizione del solo vaccino bivalente 1/8 per l'indisponibilità del vaccino bivalente 2/4 per la campagna vaccinale 2012/2013;
- RITENUTO necessario immunizzare per i sierotipi BTV1 e BTV8 tutto il patrimonio ovino del territorio dove la malattia si è manifestata clinicamente;
- RITENUTO necessario immunizzare per i sierotipi BTV1 e BTV8 tutta la rimonta ovina dell'intero territorio regionale;
- RITENUTO necessario garantire la movimentazione degli animali delle specie recettive alla Blue tongue tramite la vaccinazione per i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con i vaccini disponibili;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DECRETA

ART. 1 Obiettivi

1. I principali obiettivi della campagna vaccinale obbligatoria sono:
 - a) proteggere il patrimonio ovino isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini dei sierotipi BTV1, BTV2, BTV4 e BTV8;
 - b) consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 22 LUGLIO 2013

ART. 2 Programma di vaccinazione obbligatorio

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria per i sierotipi BTV1/BTV8 tutti gli ovini presenti nelle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Ogliastra e nei territori dei comuni di Serramanna e Villacidro, secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1.
2. Nelle aziende ovine che insistono nei territori comunali non compresi nel comma 1, devono essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria per i sierotipi BTV1/BTV8 tutti gli animali della specie ovina appartenenti alla categoria della rimonta, nati dopo il 01.09.2012 e destinati alla riproduzione, secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1.
3. Gli animali delle specie bovina ed ovina destinati alla movimentazione devono essere sottoposti alla vaccinazione secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1 per i sierotipi BTV1 e BTV8.
4. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con la modulistica di cui all'Allegato 2 "Verbale di vaccinazione" e con la scheda SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
5. I Servizi veterinari nel corso degli interventi vaccinali svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore di cui all'Allegato 4.
6. Gli animali delle specie recettive individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel sistema informativo nazionale Blue Tongue, sono esclusi dalla vaccinazione.

ART. 3 Movimentazione intraregionale degli animali

1. Tutti gli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini degli allevamenti situati in zona di protezione comprendente i territori dei comuni situati nel raggio di 4 km. intorno all'allevamento sede di focolaio o di sieroconversione, (Allegato 1 del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità N° 48/8 del 16.09.2003 e successive modificazioni, e sistema informativo nazionale visualizzabile nel sito internet www.izs.it), destinati verso un altro allevamento al di fuori della zona di protezione devono essere vaccinati per i sierotipi BTV1/BTV8 secondo le procedure di cui all'allegato 1.
2. Sono autorizzate le movimentazioni di animali della specie ovina dalle aziende sottoposte alla vaccinazione di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 1.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 22 LUGLIO 2013

ART. 4 Movimentazione extraregionale degli animali e partecipazione a manifestazioni zootecniche

1. Fatti salvi gli accordi interregionali per la movimentazione in deroga, tutti gli animali della specie ovina che sono destinati alla movimentazione verso allevamenti del territorio extraregionale, e quelli che partecipano alle manifestazioni zootecniche regionali ed extraregionali, devono essere vaccinati per i sierotipi BTV1/BTV8 secondo lo schema di cui all'Allegato 1.
2. Fatti salvi gli accordi interregionali per la movimentazione in deroga, gli animali della specie ovina destinati ai mattatoi di altre Regioni devono provenire da aziende sottoposte alla vaccinazione di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 1.

ART. 5 Monitoraggio degli effetti indesiderati della vaccinazione

1. L'allevatore che constata la comparsa di effetti collaterali, informa immediatamente il Servizio veterinario della ASL competente; in ogni caso il termine ultimo di segnalazione è fissato al 60° giorno dalla data di vaccinazione degli animali.
2. Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi morti o aborti, il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'allegato 2, e procede al prelievo di campioni biologici da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con la scheda SBT10 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001.

ART. 6 Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini abbiano subito casi di mortalità o aborti, sono riconosciuti gli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
3. Ai proprietari o detentori di allevamenti sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini sono corrisposti gli indennizzi per i capi morti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
4. I proprietari o detentori che non hanno ottemperato alle disposizioni previste nel comma 1, o che si sono comunque sottratti all'esecuzione dell'intero Piano di vaccinazione, non hanno



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 22 LUGLIO 2013

diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti dal focolaio di malattia verificatosi nel periodo 2012/2013 e per le annate successive, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o di campo, del virus all'origine del focolaio.

ART. 7 Flusso Dati

1. I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente al Servizio Prevenzione il riepilogo delle attività di vaccinazione svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
2. Ai fini della certificazione dei capi morti per Blue tongue da indennizzare agli aventi diritto, i Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL, entro il 30° giorno dall'ultimo caso clinico di Blue tongue, trasmettono al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale i seguenti dati relativi ai danni registrati nei focolai:
 - a) codice aziendale, nominativo dell'allevamento, Comune;
 - b) n° di animali morti suddivisi per categoria secondo i campi di cui alle schede SBT01 e SBT02 del Manuale operativo.
3. In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'Allegato 2, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda SBT10 non oltre sessanta giorni dalla somministrazione del vaccino.

ART. 8 Abrogazioni e norme finali

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D.L.vo n° 225/2003, della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, e del Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione.
2. I Direttori Generali, i Servizi di Sanità animale delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto.
3. Sono abrogati i Decreti dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 e n. 2870/DecA/4 del 17.02.2009.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 22 LUGLIO 2013

4. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it, entra immediatamente in vigore ed ha validità di un anno dalla data di emanazione.

L'Assessore

Simona De Francisci

GR/4.4

MSP/Resp.4.4

DC/Dir.Serv.Prev.

GC/Dir .Gen.